

IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

INDIZIONE, DATA DI SVOLGIMENTO, QUESITO REFERENDARIO

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 è stato indetto il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»¹.

Il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione, **a maggioranza assoluta**, ma **inferiore ai due terzi** dai membri di ciascuna Camera è stato sottoposto a referendum confermativo a seguito della richiesta presentata da un numero di parlamentari non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera di appartenenza ai sensi dell' art.138 Cost².

Il referendum si svolgerà nei giorni di **domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026** e avrà per oggetto il seguente **quesito**:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?³

La legge costituzionale verrà promulgata se sarà confermata dal voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per la validità della consultazione referendaria **non sarà necessario il superamento di un quorum**, a differenza di quanto richiesto per i referendum abrogativi (penultimo comma art.138Cost.).

¹ Vedi allegato a)

² Art.138 Cost. recita:

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

³ Si tratta di una riformulazione del quesito originario che recitava:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”

I CONTENUTI PRINCIPALI DELLE MODIFICHE COSTITUZIONALI OGGETTO DEL REFERENDUM

Le modifiche costituzionali sulle quali i cittadini saranno chiamati a esprimersi ruotano intorno a tre temi principali:

- separazione della carriera dei magistrati in requirente e giudicante;
- **sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura** nel Consiglio superiore della magistratura giudicante e nel Consiglio superiore della magistratura requirente;
- **istituzione dell'Alta Corte disciplinare** cui è attribuita **la giurisdizione disciplinare** nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti.

Esaminiamo sinteticamente il contenuto dei diversi articoli della legge costituzionale⁴.

Art.1 (Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

L'art.1 modifica il terzultimo comma dell'art.87 Cost. prevedendo che il Presidente della Repubblica presieda tanto il Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Si tratta di una disposizione di coordinamento, posto che il terzo comma dell'art.104 Cost., come modificato dall'art.3 della legge costituzionale, stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Art.2 (Modifica all'articolo 102 della Costituzione)

L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 102 Cost. stabilendo che le norme sull'ordinamento giudiziario, **disciplinano le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti e introducendone quindi la separazione.**

In tema di separazione delle carriere dei magistrati si segnala che la Corte costituzionale, nell'ammettere il referendum popolare⁵ avente per oggetto l'abrogazione delle norme sull'ordinamento giudiziario, che consentono il passaggio dei magistrati dalle funzioni

⁴ Ved. Tabella confronto di cui all'allegato b).

⁵ Il referendum non raggiunse il 12 giugno 2021 il quorum, ovvero la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

giudicanti a quelli requirenti e viceversa, affermò che la Costituzione *“non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni”* (sent. C.C. n. 37/2000).

Attualmente il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti è ammesso, ma risulta soggetto ad una serie di limitazioni.

L'art.13, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 “Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150” inizia con lo stabilire che tale passaggio deve comportare un cambiamento di sede, prevedendo poi che

- non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di Corte di appello;
- può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera;
- è ammesso entro precisi ambiti temporali⁶;
- può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)

L'art.3 non introduce modifiche all'interno dell'art.104 Cost., prevedendone, invece, una nuova integrale riformulazione.

Il nuovo testo dell'art.104 Cost. ribadisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, prevedendo però una distinzione all'interno della sua composizione tra magistrati della carriera giudicante e magistrati della carriera requirente.

⁶ Termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario,
L'art. 194 dell'ordinamento giudiziario (Tramutamenti successivi) prevede che il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non possa essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di 4 anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine è di 3 anni.

La separazione delle carriere dei magistrati trova un suo riflesso nello sdoppiamento dell'organo di autogoverno con l'istituzione di un Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente e nell'affidamento al Presidente della Repubblica della presidenza sia del primo che del secondo organo (comma 2 art.4).

Il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione, che attualmente sono membri di diritto dell'attuale Consiglio superiore della magistratura, ottengono il riconoscimento di questo ruolo rispettivamente all'interno del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente.

Viene confermata per i due organi di autogoverno la proporzione fra i membri c.d. "laici" (1/3) e quelli c.d. "togati" (2/3)⁷, analoga a quella prevista dall'attuale quarto comma dell'art. 104 Cost. per il Consiglio superiore della magistratura con l'introduzione dell'importante **novità della previsione del sorteggio dei componenti**⁸, che avviene secondo una duplice modalità:

temperata per i componenti laici (1/3), estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio che il Parlamento compila mediante **elezione** in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento. La determinazione del numero dei componenti da inserire nell'elenco è demandata alla legge ordinaria;

secca per i componenti togati (2/3) dei due Consigli superiori della magistratura estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

Viene, infine, previsto che:

⁷ Il numero complessivo dei componenti dei due organi è rimesso alla legge ordinaria.

Attualmente il Consiglio superiore della magistratura risulta composto di 33 membri (art.1 legge 195/ 1958 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura"):

3 membri di diritto: Presidente della Repubblica (Presidente del CSM); primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione;

20 membri "togati", eletti dai magistrati ordinari.

10 membri "non togati", eletti dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale con la maggioranza dei 3/5 dell'assemblea per i primi due scrutini e dei 3/5 dei votanti nei successivi.

⁸ Il ricorso al meccanismo di selezione mediante sorteggio è previsto in particolare nel nostro ordinamento:

- per la designazione dei sedici giudici aggregati che, ai sensi dell'art. 135, comma 7, Cost., integrano la composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa promossi dal Parlamento in seduta comune nei confronti del Presidente della Repubblica per alto tradimento ed attentato alla Costituzione;

- per la costituzione del collegio per i reati ministeriali di cui all'art. 96 Cost. (cd. "tribunale dei ministri");

- per la formazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, con riferimento ai sei giudici popolari che affiancano i due magistrati togati, secondo le modalità stabilite dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di Assise);

- per la formazione del Collegio di controllo sulle spese elettorali appositamente istituito e composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio art.12 legge 515/1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

- ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune;
- i componenti designati mediante sorteggio durino in carica quattro anni e non possano partecipare alla procedura di sorteggio successiva;
- tutti i componenti non possano, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale (incompatibilità).

Art. 4 (Modifiche all'articolo 105 della Costituzione)

L'art.4 sostituisce integralmente l'art.105 Cost. attribuendo **al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente** le funzioni dell'attuale Consiglio superiore della magistratura con esclusione di quelle disciplinari che vengono assegnate alla neocostituita **Alta Corte disciplinare**.

Ai due nuovi Consigli spettano dunque le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità⁹ e i conferimenti di funzioni¹⁰ nei riguardi dei magistrati.

All'Alta Corte disciplinare viene attribuita, invece, la giurisdizione disciplinare¹¹ nei confronti dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, la cui cognizione è attualmente assegnata ad una sezione disciplinare costituita all'interno del Consiglio superiore della magistratura¹².

Di questo nuovo organo vengono disciplinati:

la composizione;

la durata della carica e il regime delle incompatibilità;

⁹ Le valutazioni di professionalità dei magistrati sono attualmente disciplinate dagli articoli 10-bis, 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150).

I magistrati sono sottoposti con cadenza quadriennale, a partire dall'ingresso in magistratura e fino alla settima valutazione di professionalità, a una verifica volta ad accertare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.

La valutazione viene effettuata dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento adottato sulla base di un parere motivato del Consiglio giudiziario del distretto in cui presta servizio il magistrato da valutare. In caso di giudizio negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione dell'interessato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.

¹⁰ Sono attualmente disciplinate dagli artt 10, 12 e 12-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160

¹¹ L'art. 107, comma 2, Cost. riconosce al Ministro della giustizia la «facoltà di promuovere l'azione disciplinare».

¹² Art.4 legge 195/1958.

l'impugnabilità delle sue decisioni.

L'alta Corte disciplinare è composta da quindici giudici:

- **tre nominati** dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- **tre estratti a sorte** da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione;
- **sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte** tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni e il loro incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Viene prevista l'**impugnabilità** anche per motivi di merito delle sentenze emesse dall'Alta Corte **in prima istanza esclusivamente dinanzi alla stessa Alta Corte.**

Attualmente l'art.24 del d.lgs. 109/2006¹³ prevede che l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione **possano proporre contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione**, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

L'ultimo comma del nuovo articolo 105 Cost. riserva alla legge il compito di determinare gli illeciti disciplinari¹⁴, le relative sanzioni, la composizione dei collegi, le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte assicurando la rappresentanza dei magistrati giudicanti o requirenti nel collegio.

¹³ (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150)

¹⁴ la riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 150/2005 e d.lgs. 109/2006) ha introdotto una tipizzazione degli illeciti disciplinari.

I primi due commi dell'art. 1 dell'art. 1, del d.lgs. 109/2006 prevedono che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli "con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio" e nel rispetto della "dignità della persona". Le condotte illecite conseguenti alla violazione di siffatti doveri sono classificate in tre distinte categorie:

1) inerenti all'esercizio della funzione (art. 2 d.lgs. n. 109/2006),

2) estranee all'esercizio della funzione (art. 3 del d.lgs. n. 109/2006)

3) conseguenti al reato (art. 4, d.lgs. n. 109/2006).

Art. 5 (Modifiche all'art. 106 Cost.)

La nuova formulazione dell'art. 106 Cost. prevede che su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 6. (Modifica all'art.107 della Costituzione)

Art. 7.(Modifica all'art. 110 della Costituzione)

Introducono nell'artt.107 Cost. e 110 Cost. disposizioni di coordinamento conseguimenti allo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura.

Allegato a)

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

Art. 1. Modifica all'articolo 87 della Costituzione

1. All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».

Art. 2. Modifica all'articolo 102 della Costituzione

1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

Art. 3. Modifica dell'articolo 104 della Costituzione

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 104 — La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

Art. 4. Modifica dell'articolo 105 della Costituzione

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 105. — Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che

i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».

Art. 5. Modifiche all'articolo 106 della Costituzione

1. All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;

b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».

Art. 6. Modifica all'articolo 107 della Costituzione

1. All'articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».

Art. 7. Modifica all'articolo 110 della Costituzione

1. All'articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».

Art. 8. Disposizioni transitorie

1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Allegato b)

Testo vigente Costituzione	Testo coordinato con modifiche introdotte dalla legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» sottoposta a referendum confermativo
Art.87 Cost. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	Art.87 Cost. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.	Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Può concedere grazia e commutare le pene Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art.102 Cost. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.	Art.102 Cost. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art.104 Cost. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura [è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.	Art. 104 Cost. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.	Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
--	--

Art. 105 Cost.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati

Art. 105 Cost.

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, **le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati** ~~e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.~~

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

	I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
Art.106 Cost. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.	Art.106 Cost. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.	Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art.107 Cost. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.	Art.107 Cost. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art.110 Cost. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.	Art.110 Cost. Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.